



Città di Luni

ORIGINALE

COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 10 del 29 aprile 2024**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO BIENNIO 2024 - 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, in Luni, nella sala Consiliare, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'appello risultano:

ANDREANI TARCISIO	P	MORACCHIOLI GIACOMO	P
SILVESTRI ALESSANDRO	P	DE MASI PATRIZIA	P
MORETTI BARBARA	P	POLI DAVIDE PAOLO	P
MARCESINI MASSIMO	P	CORSI SERENA	P
TAVARINI SILVIA	P	PALLADINO ORSOLA	P
SEBASTIANI FEDERICO	P	ANDREANI PAOLO	P
CECCHINELLI CHIARA	P		

Assiste il Segretario Generale Avv. Laura CASTAGNA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Del Consiglio Comunale, Tarcisio ANDREANI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO BIENNIO 2024 – 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

Preliminarmente si dà atto che il Presidente del Consiglio a inizio seduta ha ricordato ai Consiglieri che la seduta stessa è videoregistrata e ha nominato scrutatori i Consiglieri Cecchinelli Chiara, Palladino Orsola e Moracchioli Giacomo. Il verbale dell'odierna seduta del Consiglio Comunale per quanto riguarda il contenuto degli interventi dei Consiglieri è costituito dalla videoregistrazione conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria. Si dà altresì atto che all'appello di inizio seduta, effettuato alle ore 21:15 i Consiglieri presenti sono 13, nessuno assente, così come al momento della discussione e della votazione della presente proposta. Si precisa che la seduta ha avuto inizio nella giornata del 29.04.2024 ed è proseguita oltre la mezzanotte e che la votazione della presente proposta è stata effettuata il giorno 30.04.2024.

Il Presidente del Consiglio Comunale

sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dal Servizio Finanziario e corredata dei preventivi pareri ex art. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. di "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATE le deliberazioni adottate in materia di rifiuti, dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA (di seguito Autorità):

- n. 443/2019/R/rif, successivamente integrata da semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif, con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- n. 158/2020/R/rif che prevede, l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- n. 238/2020/R/rif che adotta gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- n. 493/2020/R/rif che introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 che prevede l'avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 che dispone l'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, con la citata deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità:

- ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati contabili certi, validati, desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale, individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- ha introdotto ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento 72/2021/R/RIF, mantenendo l'impostazione regolatoria asimmetrica già delineata e di valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario, prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale con i necessari aggiornamenti periodici, sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo

dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;

- ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario prevedendo che, il Gestore predisponga il Piano per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente per la procedura di validazione da effettuarsi da un soggetto dotato di adeguati profili e rimettendo all'Autorità stessa il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- in particolare il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:
 - l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
 - il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione 389/2023/R/RIF l'Autorità ha fornito indicazioni metodologiche puntuali per l'approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;
- con determina 1/2023/DTAC l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità ed i chiarimenti su specifici aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

VISTO l'art. 60 della L.R. n.20/2023 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024” modificativo dei commi 62, 66 e 71 dell'art. 1 della legge n.13/2023 istitutiva dell'Agenzia regionale Ligure per i rifiuti, che ha previsto il differimento del termine relativo all'esercizio delle funzioni di ARLIR dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30-06-2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12-05-2023;

VISTO il piano finanziario tari, opportunamente aggiornato e validato per il biennio 2024 – 2025 (**Allegato A**) dalla Provincia della Spezia con determinazione n. 378 del 19.04.2024 (**Allegato C**), in qualità di Organo territorialmente competente ETC;

CONSIDERATO

- **CHE**, dovendo procedere al riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono state individuate le seguenti percentuali di riparto dei costi: 78,00% per le utenze domestiche e 22,00% per le non domestiche;
- **CHE** il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni;

PRESO ATTO CHE la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATI:

- il regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29 Marzo 2019 e il regolamento comunale per la disciplina della TARI Tributo Comunale sui Rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 30 giugno 2021;
- in particolare l'art 8 del regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico e l'art. 15 del regolamento comunale per la disciplina della TARI Tributo Comunale sui Rifiuti, di cui sopra, che prevedono una riduzione per le utenze domestiche che abbiano avviato il

compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto;

DATO ATTO CHE la riduzione è subordinata alla presentazione entro il 30 Settembre dell'anno precedente di apposita istanza attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'utilizzo dell'apposito contenitore;

RITENUTO di confermare per l'anno 2024:

- 1) una riduzione pari al 20% della parte variabile per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti derivanti dalla preparazione e consumo di cibi unitamente ai rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino (Compostaggio Totale);
- 2) una riduzione pari al 10% della parte variabile per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei soli rifiuti prodotti dall'attività di giardinaggio e di orticoltura domestica (Compostaggio Parziale) della frazione umida;

PRESO ATTO CHE alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, quantificato nella misura del 5%;

PRESO ATTO CHE è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento comunale e del Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità (**Allegato B**);

VISTO il tariffario misurazione puntuale 2024 e vuotature minime (**Allegato D**);

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto “della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, per l'anno 2024 saranno le seguenti:

- 15 luglio è liquidato l'eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- 02 dicembre è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale Conguaglio;

PRESO ATTO CHE, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO CHE l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile amministrativo contabile Rag. Poggi Massimo ai sensi dell'art. 49 - comma 1e 147 bis del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

PRENDE ATTO

- 1) del Piano economico finanziario Tari anno 2022-2025, opportunamente aggiornato e validato per il biennio 2024-2025 (**Allegato A**) dalla Provincia della Spezia con determinazione n. 378 del 19.04.2024 (**Allegato C**), in qualità di Organo territorialmente competente ETC;
- 2) i costi operativi comuni includono, tra le altre, i costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;

E

UDITO l'intervento dell'Assessore Moretti, dei Consiglieri Andreani Paolo e Poli per i cui contenuti si rimanda alla videoregistrazione conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria;

Con voti resi per alzata di mano: favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 4 (Poli, Palladino, Corsi e Andreani Paolo) essendo 13 i Consiglieri presenti e votanti, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 3) di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche (**Allegato B**);
- 4) di approvare il tariffario misurazione puntuale 2024 e vuotature minime (**Allegato D**);

- 5) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del Tuel;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 4 (Poli, Palladino, Corsi e Andreani Paolo), essendo n. 13 i Consiglieri presenti e votanti, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000.

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DETERMINAZIONE

Numero	Data
378	19/04/2024

Settore Amministrativo

Ufficio ATO Rifiuti

OGGETTO:	COMUNE DI LUNI- VALIDAZIONE EX DELIBERAZIONE ARERA DEL 31 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF INTEGRATA E MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023, 389/2023/R/RIF RECANTE “AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL MTR-2” DEL PEF 2022-2025.
----------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

VISTA la determinazione n. 6 novembre 2023, N.1/DTAC/2023 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’ autorità nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 36372021/R e 389720237R/Rif*”;

VISTO l’art. 60 della L.R. n.20/2023 “*Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024*” modificativo dei commi 62, 66 e 71 dell’art. 1 della legge n.13/2023 istitutiva dell’Agenzia regionale Ligure per i rifiuti, che ha previsto il differimento del termine relativo all’ esercizio delle funzioni di ARLIR dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025;

PRESO ATTO che le funzioni attinenti al regime di regolazione dei servizi e impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, di cui all’ art. 1 c.5 lettera d) della L.R. 13/23 dovranno essere garantite da parte di Province o Città Metropolitana di Genova o Comuni da esse delegati, nella loro qualità di Enti territorialmente competenti, in continuità con quanto fino ad oggi svolto come da nota pervenuta dalla Regione Liguria e agli atti con il n. prot. n. 1633 del 19.01.2024

RICHIAMATI

- la deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif e in particolare l’art. 8 relativo all’ aggiornamento biennale e revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria;

- il comma 4.6 della citata deliberazione 363/21/R/RIF, che ha chiarito che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95-, consentendo in caso di equilibrio economico finanziario della gestione di applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

TENUTO CONTO CHE in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:

- con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
- precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 4 dell'MTR2 - Allegato A stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno di riferimento, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie dell'anno precedente;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 2,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il coefficiente per tener conto della necessità di copertura delle componenti di natura previsionale connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20
- l'art. 7 dell'MTR2 - Allegato A stabilisce che:
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA
 - in sede di aggiornamento biennale le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno a – 2
- l'art 9 dell'MTR2 - Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione;

- l'art. 11 dell'MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni prevedendo tra di esse la componente, che includono tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - i costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;
- l'art. 12 dell'MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale;
- l'art. 13 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore delle immobilizzazioni;
- l'art. 14 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore della remunerazione del capitale;
- l'art. 15 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore dell'ammortamento e riporta una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 16 dell'MTR2 – Allegato A, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

VISTO quanto stabilito dall'art. 17 dell'MTR2 – Allegato A in tema di componenti a conguaglio

RICHAMATO l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF che individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»

TENUTO CONTO CHE

- l'ETC intende applicare per il 2024-25 il parametro della voce *Coal* al valore più basso del range sopra richiamato, quello cioè pari allo 0,7 per abitanti;
- la quota prevista sarà da corrispondersi all'ETC da parte del gestore Acam Ambiente Spa;

ACCERTATO dunque che, in quanto ETC, questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su ciascun ambito tariffario (P.E.F.).

PRESO ATTO CHE la Provincia della Spezia in qualità di ETC elabora i corrispettivi tariffari del

servizio integrato dei rifiuti differenziati su base comunale e che pertanto:

- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif recante "Aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2" si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie pregresse relative ad ogni singolo Comune.

CONSIDERATO che

- occorre pertanto procedere a validare il PEF del periodo 2024-2025 del suddetto Comune entro il prossimo 30/04/2024;
- sul Comune suddetto i Soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

GESTORE 1	GESTORE 2
ACAM AMBIENTE SPA	COMUNE DILUNI

PRESO ATTO che all'Ente scrivente è pervenuta relativamente al Comune di LUNI la seguente documentazione:

- il PEF redatto dai gestori secondo il modello di cui alla Determina 06 novembre 2023 1/DTAC/2023 contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nel periodo 2024-2025;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui alla Determina 06 novembre 2023 1/DTAC/2023;
- le dichiarazioni di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui alla Determina 06 novembre 2023 1/DTAC/2023;

TENUTO CONTO che il gestore Acam Ambiente ha fornito, inoltre, specifica documentazione con la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nel periodo 2024-2025, operata non solo a livello aggregato dei Comuni da esso serviti e ricadenti nell'ambito provinciale della Spezia, ma anche con la possibilità di individuare, a mezzo di *driver*, i costi per singolo Comune servito;

TENUTO CONTO dei seguenti elementi:

- la valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC rispetto ai parametri di sharing e al recupero di produttività in base a quanto previsto da Arera;
- nonché il valore delle entrate tariffarie n-2, il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie, il valore delle entrate 2024-2025 calcolato ai sensi del MTR;

RILEVATI i parametri di competenza di ETC da valorizzare, come sopra indicato, per l'ambito tariffario di LUNI, come segue:

	2024	2025
r_{pi_a}	2,70%	2,70%
X_a	0,30%	0,30%
Q_{L_a}	0,00%	0,00%
P_{G_a}	0,00%	0,00%
C_{116_a}	0,00%	0,00%
CRI_a	3,60%	3,60%
p_a	6,00%	6,00%

PRESO ATTO, pertanto, che le entrate tariffarie 2024-2025 sono determinate nel rispetto del limite alla crescita determinato nella misura del 6% per il 2024 e 6% per il 2025 come riportato nelle tabelle allegate al presente atto;

DATOA TTO CHE

per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, le entrate tariffarie finali intese quali entrate massime applicabili nel rispetto del limite di crescita dopo la distribuzione del delta, assumono i seguenti valori

2024	Euro 1.515.602
2025	Euro 1.606.538

per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, le entrate tariffarie finali dopo la detrazione delle entrate di cui all'art. 1 comma 4 della determinazione n. 2/DRIF/20212 secondo valori forniti dal Comune assumono i seguenti valori

2024	Euro 1.511.832
2025	Euro 1.461.072

DATO ATTO che con istruttoria svolta a seguito avvio procedura con prot. n. 1105 del 15/01/2024 è stato:

verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif recante "Aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2" per la determinazione dei costi riconosciuti mediante istruttoria;

verificata la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2024-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di LUNI;

VISTO l'art. 2 "Modalità operative di trasmissione dei dati" della determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di

cui ai commi 7.1 e 7.3 della 3 AGOSTO 2021 n 363/2021/R/RIF integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif recante “Aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2”;

DATO ATTO che il presente atto non ha rilevanza contabile;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse sopra esposte parte integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di validare, in applicazione della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 3 AGOSTO 2021 n 363/2021/R/RIF integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif recante “Aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2”, i dati forniti dal Gestore ACAM AMBIENTE SPA e dal Comune di LUNI;
- 3) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dal Gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- 4) di approvare il PEF 2024-2025 del Comune di LUNI calcolato con il modello elaborato da ARERA di cui all’Allegato 1 della determinazione 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 5) di trasmettere il presente atto al Comune di LUNI per le deliberazioni conseguenti;
- 9) di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l’ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa;
- 10) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Responsabile
BOTTI ALESSANDRO / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente

	2024			2025		
	Luni			Luni		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	163.130	-	163.130	163.621	-	163.621
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	107.052	-	107.052	107.374	-	107.374
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	100.096	-	100.096	100.397	-	100.397
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	731.426	20.503	751.929	733.627	26.056	759.683
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	46.188	-	46.188	46.188	-	46.188
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	27.713	-	27.713	27.713	-	27.713
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	32.064	-	32.064	32.064	-	32.064
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	23.086	-	23.086	23.086	-	23.086
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot}_{TV}	3.051	1.556	1.495	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	104.790	104.790	-	108.988	108.988
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.053.957	123.736	1.177.693	1.054.221	135.044	1.189.265
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	52.193	4.151	56.344	52.350	7.559	59.910
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	11.047	80.167	91.214	11.080	147.502	158.582
Costi generali di gestione CGG	98.883	-	98.883	99.180	-	99.180
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{Al}	29.813	-	29.813	29.903	-	29.903
Costi comuni CC	139.743	80.167	219.910	140.164	147.502	287.665
Ammortamenti Amm	61.199	-	61.199	77.579	-	77.579
Accantonamenti Acc	20.139	-	20.139	20.139	-	20.139
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	20.139	-	20.139	20.139	-	20.139
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	24.991	-	24.991	31.139	-	31.139
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	135	-	135	121	-	121
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	106.464	-	106.464	128.977	-	128.977
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{tot}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	42.817	42.817	-	46.233	46.233
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	298.401	127.134	425.535	321.491	201.294	522.785
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.365.755	314.848	1.680.603	1.387.730	387.956	1.775.686
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.352.358	250.871	1.603.228	1.375.712	336.338	1.712.050
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			84%			84%
q_{a-2} ton			3.067,20			3.067,20

costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			45,97			46,62
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,93			30,93
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,25			-0,25
Totale γ			-0,40			-0,40
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,60			0,60
Verifica del limite di crescita						
ρ_i			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			3,60%			3,60%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,00%			6,00%
$(1+\rho)$			1,0600			1,0600
ΣT_a			1.603.228			1.712.050
ΣTV_{a-1}			1.071.663			1.127.105
ΣTF_{a-1}			358.150			388.497
ΣT_{a-1}			1.429.813			1.515.602
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$			1,1213			1,1296
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.515.602			1.606.538
delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$			87.627			105.512
TVa dopo distribuzione delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	1.003.368	123.736	1.127.105	1.044.771	135.044	1.179.815
TFa dopo distribuzione delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	284.078	104.419	388.497	318.816	107.907	426.723
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	1.287.446	228.156	1.515.602	1.363.587	242.951	1.606.538
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			3.770			145.466
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.123.335			1.034.349
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			388.497			426.723
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.511.832			1.461.072
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,55			0,55
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_{si}}$			63.651			
$CRD^{agg}_{sc_{si}}$			271.952			
H di partenza			23,4%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			26,9%			30,4%
Classe obiettivo			G			F

Categoria	Sub	Data validità	Descrizione				Importo fisso	Importo variabile	Data fine	Abitativa	Pertinenza	Q.ta corr. unit.	Quantità	Num. conf.	Imp. magg.	% magg.
			Da NCF	A NCF	Da mq	A mq										
000	008	01-01-2024	POSTO AUTO CHIUSO O COPERTO NON RESIDENT				0,6676	189,9655	Attiva	SI	NO					
000	009	01-01-2024	CANTINA / DEPOSITO NON RESIDENTE				0,6676	189,9655	Attiva	SI	NO					
000	010	01-01-2024	ABITAZIONE NON RESIDENTE				0,6676	189,9655	Attiva	SI	NO					
000	011	01-01-2024	ABITAZIONE				0,0000	0,0000	Attiva	SI	NO					
	Scaglioni		0	1			0,5681	105,5364						16		
			2	2			0,6676	189,9655						24		
			3	3			0,7457	232,1800						32		
			4	4			0,8096	276,5053						40		
			5	5			0,8735	339,8272						48		
			6	99			0,9232	358,8237						48		
000	021	01-01-2024	CANTINA/DEPOSITO				0,0000	0,0000	Attiva	SI	NO					
	Scaglioni		0	1			0,5681	0,0000								
			2	2			0,6676	0,0000								
			3	3			0,7457	0,0000								
			4	4			0,8096	0,0000								
			5	5			0,8735	0,0000								
			6	99			0,9232	0,0000								
000	061	01-01-2024	POSTO AUTO CHIUSO O COPERTO				0,0000	0,0000	Attiva	SI	NO					
	Scaglioni		0	1			0,5681	0,0000								
			2	2			0,6676	0,0000								
			3	3			0,7457	0,0000								
			4	4			0,8096	0,0000								
			5	5			0,8735	0,0000								
			6	99			0,9232	0,0000								
001	000	01-01-2024	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI				0,6270	2,7478	Attiva	NO	NO					

Categoria	Sub	Data validità	Descrizione				Importo fisso	Importo variabile	Data fine	Abitativa	Pertinenza	Q.ta corr. unit.	Quantità	Num. conf.	Imp. magg.	% magg.
			Da NCF	A NCF	Da mq	A mq										
002	000	01-01-2024	CINEMATOGRAFI E TEATRI				0,0000	0,0000	Attiva	NO	NO					
003	000	01-01-2024	AUTORIMESSE MAGAZZINI NO VENDITA DIRETTA				0,9405	2,9920	Attiva	NO	NO					
004	000	01-01-2024	CAMPEGGI, DISTRIB., IMP. SPORT, AGRITUR.				1,1913	3,8163	Attiva	NO	NO					
005	000	01-01-2024	STABILIMENTI BALNEARI				0,0000	0,0000	Attiva	NO	NO					
006	000	01-01-2024	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI				0,7994	2,5768	Attiva	NO	NO					
007	000	01-01-2024	ALBERGHI CON RISTORANTE				0,0000	0,0000	Attiva	NO	NO					
008	000	01-01-2024	ALBERGHI SENZA RISTORANTE				1,6929	5,4223	Attiva	NO	NO					
009	000	01-01-2024	CASE DI CURA E RIPOSO				1,5675	5,0071	Attiva	NO	NO					
010	000	01-01-2024	OSPEDALE				0,0000	0,0000	Attiva	NO	NO					
011	000	01-01-2024	UFFICI, AGENZIE				2,3827	7,6022	Attiva	NO	NO					
012	000	01-01-2024	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROF				1,1757	9,7699	Attiva	NO	NO					
013	000	01-01-2024	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERI				2,2102	7,0526	Attiva	NO	NO					
014	000	01-01-2024	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICEN				2,8216	9,0249	Attiva	NO	NO					
015	000	01-01-2024	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TEND				1,3011	4,1583	Attiva	NO	NO					
016	000	01-01-2024	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI				0,0000	0,0000	Attiva	NO	NO					
017	000	01-01-2024	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PAR				2,3200	7,4007	Attiva	NO	NO					
018	000	01-01-2024	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FAL				1,6146	5,1780	Attiva	NO	NO					
019	000	01-01-2024	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO				2,2102	7,0526	Attiva	NO	NO					
020	000	01-01-2024	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PR				1,4421	4,5979	Attiva	NO	NO					

Elenco tariffe per l'anno: 2024

Data: 19-04-2024

021	000	01-01-2024	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI	1,7086	5,4406	Attiva	NO	NO
022	000	01-01-2024	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	3,6053	12,2123	Attiva	NO	NO
023	000	01-01-2024	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7,6026	24,2903	Attiva	NO	NO
024	000	01-01-2024	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	3,1351	10,9911	Attiva	NO	NO
025	000	01-01-2024	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,	3,1664	10,1057	Attiva	NO	NO
026	000	01-01-2024	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,0000	0,0000	Attiva	NO	NO

Categoria	Sub	Data validità	Descrizione				Importo fisso	Importo variabile	Data fine	Abitativa	Pertinenza	Q.ta corr. unit.	Quantità	Num. conf.	Imp. magg.	% magg.
			Da NCF	A NCF	Da mq	A mq										
027	000	01-01-2024	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, P				11,2392	35,8798	Attiva	NO	NO					
028	000	01-01-2024	IPERMERCATI DI GENERI MISTI				0,0000	0,0000	Attiva	NO	NO					
029	000	01-01-2024	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI				0,0000	0,0000	Attiva	NO	NO					
030	000	01-01-2024	DISCOTECHES, NIGHT-CLUB				0,0000	0,0000	Attiva	NO	NO					

3) DEFINIZIONE TARIFFARIO MISURAZIONE PUNTUALE 2024 E VUOTATURE MINIME

TARIFFARIO UNITARIO VUOTATURE per tipo contenitore rifiuto indifferenziato	€/vuotatura
Sacco in MINIECOISOLA	0,40 €
30	1,10 €
120	3,80 €
240	7,60 €
360	11,30 €
660	11,90 €
1100	19,80 €

Numero vuotature minime addebitate UD ANNUE	Mastello 30 litri	Bidone 120 litri	Sacco in MINIECOISOLA
Famiglie di 1 componente	16	4	48
Famiglie di 2 componenti	24	6	72
Famiglie di 3 componenti	32	8	96
Famiglie di 4 componenti	40	10	120
Famiglie di 5 componenti	48	12	144
Famiglie di => 6 componenti	48	12	144

Numero vuotature minime addebitate UND

Contenitori 30 lt o volumetria superiore (120 - 240 - 360 - 660 - 1100)

n. 20

sconto pannoloni bambini sotto 36 mesi	non addebito degli svuotamenti eccedenti	ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE IN ADOZIONE
sconto presidi medico sanitari	non addebito degli svuotamenti eccedenti	ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE IN ADOZIONE

COMUNE DI LUNI

IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO BIENNIO 2024 – 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

Visto:

la richiesta pervenuta con cui si chiede parere – ex art. 239, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000

l'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 267/00

la proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dal Servizio Finanziario

lo Statuto Comunale

il fatto che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30-06-2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12-05-2023

il regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29 marzo 2019, in particolare art. 8

gli art. 151, c. 1 e art. 172, c. 1 lettera c) del Testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000)

l'art. 53, c. 16 Legge n. 388/2000

la Legge n. 296/2006, art. 1, c. 169

l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014)

il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011

i commi 660 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014)

i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019

l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021

l'art. 60 della L.R. n.20/2023

l'art. 1, c. 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che attribuisce le funzioni di regolazione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e le deliberazioni adottate in materia di rifiuti, dalla stessa Autorità

la deliberazione 389/2023/R/RIF con cui l'Autorità ha fornito indicazioni metodologiche puntuali per l'approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

la determina 1/2023/DTAC con cui l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità ed i chiarimenti su specifici aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

il piano finanziario Tari, opportunamente aggiornato e validato per il biennio 2024 – 2025 (**Allegato A**) dalla Provincia della Spezia con determinazione n. 378 del 19.04.2024 (**Allegato C**), in qualità di Organo territorialmente competente ETC

che l'Ente, dovendo procedere al riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche ha individuate le seguenti percentuali di riparto dei costi: 78,00% per le utenze domestiche e 22,00% per le non domestiche;

che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo l'Ente attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto

l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito

l'intenzione di confermare per l'anno 2023: 1) una riduzione pari al 20% della parte variabile per le utenze domestiche che effettuano il Compostaggio Totale; 2) una riduzione pari al 10% della parte variabile per le utenze domestiche che effettuano Compostaggio Parziale della frazione umida; il tutto applicando alle tariffe approvate il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, quantificato nella misura del 5%

la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento comunale e del Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità (**Allegato B**);

il tariffario misurazione puntuale 2024 e vuotature minime (**Allegato D**);

che le rate per il versamento della TARI, per l'anno 2024 saranno le seguenti: - 15 luglio è liquidato l'eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno; - 02 dicembre è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale Conguaglio;

che l'atto verrà dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza di provvedere

che la deliberazione verrà trasmessa mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98

il parere favorevole, espresso in data odierna, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del procedimento, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000

.al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale esprimendo il proprio parere nella propria funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'articolo 239, comma 1, d. lgs. 267 del 18 agosto 2000

esprime il proprio parere favorevole in merito attestando la congruità, coerenza e attendibilità del provvedimento

Luni, 22 04 2024



COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO BIENNIO 2024 - 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 22.04.2024

IL CAPO SERVIZIO

Rag. Massimo POGGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 22.04.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Massimo POGGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 29/04/2024

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO BIENNIO 2024 - 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Tarcisio ANDREANI

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Laura CASTAGNA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
